



**“Consiglio regionale della Campania”**

XII LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 37 del 08/06/2026**

---

**Sistema Turismo Campania. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di turismo**

---

*Proponenti: Corrado Matera*



Consiglio regionale della Campania

## INDICE

TITOLO I	<i>Disposizioni generali</i>
Art. 1	(Oggetto)
Art. 2	(Principi e finalità)
TITOLO II	<i>Attività e organizzazione del Sistema turistico</i>
Capo I	<i>Competenze degli enti territoriali</i>
Art. 3	(Attribuzioni della Regione)
Art. 4	(Competenze delle province e della Città metropolitana di Napoli)
Art. 5	(Attribuzione dei comuni)
Capo II	<i>Organizzazione del Sistema Turistico</i>
Art. 6	(Ambiti territoriali turistici omogenei)
Art. 7	(Organizzazioni per la gestione delle denominazioni turistiche)
Art. 8	(Agenzia Campania Turismo)
Art. 9	(Organi e personale dell’Agenzia)
Art. 10	(Direttore Generale dell’Agenzia)
Art. 11	(Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia)
Art. 12	(Responsabile per i rapporti istituzionali dell’Agenzia)
Capo III	<i>Organismi e strumenti di informazione, coordinamento e supporto</i>
Art. 13	(Tavolo istituzionale per le politiche turistiche)
Art. 14	(Servizi di informazione e accoglienza turistica e diritti del turista)
Art. 15	(Carta dei servizi turistici)
Art. 16	(Carta dei diritti del turista)
Capo IV	<i>Programmazione e promozione regionale</i>
Art. 17	(Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo)
Art. 18	(Programma annuale della Regione per il turismo)
TITOLO III	<i>Ricettività Turistica</i>
Capo I	<i>Strutture ricettive</i>
Art. 19	(Attività ricettiva e strutture ricettive)



Consiglio regionale della Campania

Capo II *Strutture ricettive alberghiere*

- Art. 20 (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)  
Art. 21 (Classificazione delle strutture ricettive alberghiere)

Capo III *Strutture ricettive extra-alberghiere*

Sezione I *Esercizi di affittacamere, case e appartamenti vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, residenze di campagna, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, residenze d'epoca*

- Art. 22 (Esercizi di affittacamere)  
Art. 23 (Case e appartamenti per vacanze)  
Art. 24 (Case per ferie)  
Art. 25 (Ostelli per la gioventù)  
Art. 26 (Attività ricettive in case rurali - country house)  
Art. 27 (Rifugi di montagna)  
Art. 28 (Case religiose di ospitalità)  
Art. 29 (Residenze d'epoca)  
Art. 30 (Locazioni turistiche e locazioni brevi)  
Art. 31 (Classificazione delle strutture ricettive)

Sezione II *Bed and Breakfast*

- Art. 32 (Definizione e caratteristiche dei Bed and Breakfast)  
Art. 33 (Diffida, sospensione, interdizione e rinuncia all'attività di Bed and Breakfast)  
Art. 34 (Classificazione dei Bed and Breakfast)  
Art. 35 (Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast)

Sezione III *Agriturismo – Pescaturismo – Ittiturismo*

- Art. 36 (Strutture ricettive agrituristiche)  
Art. 37 (Ricettività in pescaturismo e ittiturismo)

Sezione IV *Strutture ricettive all'aria aperta - Campeggi, villaggi e strutture ricettive marine*

- Art. 38 (Nozione di strutture ricettive all'aria aperta)  
Art. 39 (Campeggi)  
Art. 40 (Villaggi turistici)  
Art. 41 (Requisiti comuni alle strutture ricettive all'aria aperta)



*Consiglio regionale della Campania*

- Art. 42 (Procedure per l'identificazione di aree destinate ai campeggi e ai villaggi turistici)
- Art. 43 (Responsabilità della gestione e obblighi del titolare)
- Art. 44 (Periodi di apertura)
- Art. 45 (Sospensione o cessazione dell'attività)
- Art. 46 (Altre strutture ricettive all'aria aperta)
- Art. 47 (Classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta)
- Art. 48 (Strutture ricettive marine. Marina resort, albergo nautico diffuso e Boat and Breakfast)

Capo IV *Disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere*

Sezione I *Classificazione e esercizio delle attività*

- Art. 49 (Esercizio delle attività e procedure di classificazione)
- Art. 50 (Codice Unico delle Strutture ricettive)
- Art. 51 (Comunicazione dei dati statistici)

Sezione II *Vincolo di destinazione*

- Art. 52 (Vincolo di destinazione alle strutture ricettive-turistiche)
- Art. 53 (Rimozione del vincolo di destinazione)

Capo V *Turismo itinerante e garden sharing*

- Art. 54 (Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)
- Art. 55 (Gestione delle aree attrezzate)
- Art. 56 (Garden sharing)

Capo VI *Cicloturismo*

- Art. 57 (Programmazione regionale per lo sviluppo del cicloturismo)
- Art. 58 (Operatori turistici specializzati)

TITOLO IV *Professioni Turistiche*

- Art. 59 (Attività professionali turistiche)
- Art. 60 (Abilitazione all'esercizio della professione)
- Art. 61 (Elenchi delle attività professionali turistiche)



Consiglio regionale della Campania

TITOLO V *Agenzie di viaggio e turismo*

- Art. 62 (Definizione e requisiti delle agenzie di viaggio e turismo)  
Art. 63 (Attività accessorie delle agenzie di viaggio)  
Art. 64 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio)  
Art. 65 (Filiali di agenzie di viaggio)  
Art. 66 (Assicurazione delle agenzie di viaggio)  
Art. 67 (Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. Requisiti professionali, esami e riconoscimento)  
Art. 68 (Associazioni)

TITOLO VI *Valorizzazione delle diverse forme di turismo e diffusione delle eccellenze*

Capo I *Forme di turismo*

- Art. 69 (Turismo responsabile e sostenibile)  
Art. 70 (Turismo sociale e accessibile)  
Art. 71 (Turismo rurale)  
Art. 72 (Turismo pedonale e valorizzazione dei cammini campani)  
Art. 73 (Turismo equestre)  
Art. 74 (Turismo del mare)  
Art. 75 (Turismo enogastronomico. Vetrina Campania)  
Art. 76 (Turismo religioso)  
Art. 77 (Turismo delle radici)  
Art. 78 (Turismo fieristico, degli eventi, MICE e wedding tourism)  
Art. 79 (Turismo della salute, termale e del benessere)  
Art. 80 (Turismo sportivo)  
Art. 81 (Sistema regionale degli eventi e delle manifestazioni a vocazione turistica)

Capo II *Osservatori regionali*

- Art. 82 (Osservatorio delle identità territoriali, della sostenibilità, della blue economy e delle eccellenze campane)  
Art. 83 (Osservatorio sul turismo enogastronomico)

TITOLO VII *Interventi di sostegno*

- Art. 84 (Imprese turistiche)  
Art. 85 (Forme di contribuzione)



Consiglio regionale della Campania

- Art. 86 (Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)  
Art. 87 (Interventi per il turismo accessibile, il turismo sostenibile e l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese)  
Art. 88 (Interventi per la formazione professionale)

#### TITOLO VIII *Sanzioni*

- Art. 89 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le strutture ricettive alberghiere)  
Art. 90 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le strutture ricettive extra-alberghiere)  
Art. 91 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le locazioni turistiche e le locazioni brevi)  
Art. 92 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per i Bed and Breakfast)  
Art. 93 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le strutture ricettive all'aria aperta)  
Art. 94 (Sanzioni per il mancato rispetto delle norme sul vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche)  
Art. 95 (Vigilanza e sanzioni in materia di professioni turistiche)  
Art. 96 (Vigilanza e sanzioni in materia di agenzie di viaggi e turismo)

#### TITOLO IX *Disposizioni transitorie, finanziarie e finali*

- Art. 97 (Regolamento di attuazione)  
Art. 98 (Disposizioni transitorie)  
Art. 99 (Norma finanziaria)  
Art. 100 (Abrogazioni)  
Art. 101 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania*

## TITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto delle potestà legislative previste dall'articolo 117 della Costituzione, riordina l'insieme delle disposizioni regionali inerenti il sistema organizzativo del turismo della Regione Campania, le strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo, in conformità all'ordinamento comunitario, nazionale e nel rispetto delle disposizioni statutarie approvate con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6.
2. Al fine di garantire la semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali, sono definite le competenze, le funzioni e le attività della Regione, nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati in materia di turismo, in raccordo con i principi di:
  - a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
  - b) integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e le procedure di raccordo e di concertazione;
  - c) cooperazione e partenariato tra ambito pubblico e ambito privato.

### Art. 2 (Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione:
  - a) riconosce il turismo quale occasione di crescita civile, culturale, sociale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;
  - b) considera il turismo strumento strategico per lo sviluppo economico e occupazionale della Campania, nonché stimolo all'iniziativa imprenditoriale;
  - c) sostiene le azioni dirette allo sviluppo turistico del territorio, intese quali azioni finalizzate a mettere a sistema e rendere fruibili l'insieme dei beni culturali, delle risorse ambientali e termali, delle produzioni agricole, artigianali, industriali, nonché del patrimonio immateriale del turismo religioso e delle tradizioni locali del territorio campano;
  - d) promuove il Sistema Turismo Campania, inteso quale sistema integrato e coordinato dell'insieme degli enti pubblici e delle associazioni e degli imprenditori privati operanti in ambito turistico;
  - e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le



*Consiglio regionale della Campania*

- università, le associazioni e le fondazioni, il mondo delle professioni riconosciute e non riconosciute, gli enti e le agenzie per lo sviluppo del turismo e la promozione del territorio, i gruppi di azione locale (GAL), le organizzazioni di categoria, il settore dell'intermediazione, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere;
- f) promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le regioni confinanti e progetti di cooperazione transnazionale in chiave di sviluppo macroregionale, in particolare con le nazioni del bacino mediterraneo;
  - g) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese operanti nel sistema turistico;
  - h) definisce le politiche di valorizzazione coordinata di tutte le risorse turistiche;
  - i) promuove l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale;
  - j) valorizza e incentiva il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative per assumere le iniziative di sviluppo turistico;
  - k) favorisce lo sviluppo di attività turistiche dei soggetti ai quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, sono stati affidati in concessione beni confiscati alla criminalità organizzata, attribuendo titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni;
  - l) promuove la qualità complessiva del sistema turistico regionale, dei prodotti e dei servizi turistici;
  - m) promuove l'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;
  - n) promuove i marchi che caratterizzano i prodotti e il territorio regionale;
  - o) favorisce il rafforzamento dell'offerta turistica regionale attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, in collaborazione con gli istituti secondari superiori e il sistema universitario italiano ed europeo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e di stage formativi;
  - p) promuove azioni di formazione professionale per la qualificazione degli operatori e per l'alta formazione al servizio del complessivo comparto turistico;
  - q) favorisce lo sviluppo dei servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al turista;
  - r) accresce la qualità dell'accoglienza turistica e l'incremento dell'accessibilità, la tutela dei diritti di pari opportunità e il rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;
  - s) provvede alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico, ambientale, nonché dei servizi turistici presenti;



*Consiglio regionale della Campania*

- t) considera il riconoscimento UNESCO come fattore di consapevolezza, identità e responsabilità a valenza strategica nella programmazione turistica regionale.

## TITOLO II

### Attività e organizzazione del Sistema turistico

#### Capo I

#### Competenze degli enti territoriali

#### Art. 3

#### (Attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
  - a) la partecipazione alla definizione delle politiche e della programmazione turistica nazionale ed europea mediante la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, al Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, nonché alle riunioni e alle attività dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo;
  - b) la definizione delle politiche turistiche regionali;
  - c) la programmazione delle attività a sostegno del turismo nella Regione, favorendo le iniziative e il coordinamento dei soggetti che operano sui territori;
  - d) la definizione della disciplina relativa alle imprese e alle professioni turistiche, nel rispetto dei principi generali della normativa statale in materia;
  - e) la definizione delle modalità di accesso, per i soggetti pubblici e privati, ai finanziamenti di diversa natura;
  - f) la promozione dell'immagine della Regione, delle comunità locali, del patrimonio materiale e immateriale, delle risorse naturali, delle produzioni e dei servizi in Italia ed all'estero, con riferimento anche allo sviluppo dell'ecoturismo;
  - g) il riconoscimento delle organizzazioni per la gestione delle denominazioni turistiche (DMO), quali forme associative composte da soggetti pubblici e privati che operano per il turismo;
  - h) la tutela dei diritti degli ospiti e dei visitatori;
  - i) l'istituzione, la regolamentazione e il coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza turistica (SIAT), in collaborazione, se presenti, con le associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello nazionale;



*Consiglio regionale della Campania*

- j) l'incentivazione e il sostegno alle azioni di riqualificazione e di ammodernamento dei beni, degli impianti e dei servizi gestiti dalle imprese operanti per il turismo, anche con le misure dirette a favorire forme di aggregazione di imprese turistiche;
  - k) la determinazione e la regolamentazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti per il turismo migliorativi dei livelli minimi previsti dalla normativa vigente;
  - l) la vigilanza sulla qualità dei servizi per il turismo offerti nel territorio regionale e l'esercizio dei relativi poteri ispettivi, la tenuta, l'aggiornamento dell'elenco e la vigilanza delle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali e sociali, operanti a livello nazionale con sedi operative nel territorio regionale;
  - m) l'impianto e il continuo aggiornamento del sistema informativo regionale per il coordinamento della raccolta dei dati per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni dei servizi pubblici e privati utili al turismo;
  - n) la regolamentazione in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
  - o) la pubblicazione e aggiornamento sul sito web istituzionale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo e delle filiali.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, provvede all'approvazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 17.
  3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede all'approvazione del programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 18.
  4. La Regione organizza presso la scuola regionale di polizia locale percorsi formativi di polizia turistica per gli agenti di polizia locale e provinciale.

#### Art. 4

(Competenze delle province e della Città metropolitana di Napoli)

1. Le Province e la Città metropolitana di Napoli esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
  - a) la partecipazione alla formazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto dall'articolo 17;
  - b) la promozione delle DMO, anche attraverso la partecipazione ai medesimi previsti dall'articolo 7.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 5

(Attribuzione dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
  - a) la promozione delle DMO, anche attraverso la partecipazione ai medesimi;
  - b) la partecipazione all'attivazione dei SIAT;
  - c) l'armonizzazione per l'erogazione dei servizi pubblici in funzione delle esigenze dei flussi turistici;
  - d) l'organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;
  - e) l'attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive e di agenzie di viaggi e turismo;
  - f) la trasmissione alle strutture competenti dei dati relativi all'offerta turistica disponibile nel territorio comunale;
  - g) la tutela delle comunità ospitanti, avuto particolare riguardo ai patrimoni comuni, ambientali e identitari, provvedendo a esercitare funzioni di salvaguardia della destinazione turistica locale in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza.

#### Capo II

Organizzazione del Sistema Turistico

#### Art. 6

(Ambiti territoriali turistici omogenei)

1. Gli ambiti territoriali turistici omogenei (ATTO) sono aree delimitate nelle quali, per storia turistica o per chiara potenzialità, sono organizzate e ottimizzate le offerte dei servizi pubblici e privati per il turismo e dove sono integrati il patrimonio umano, ambientale, produttivo e culturale del territorio.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di turismo, sentito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche previsto dall'articolo 13, individua gli ATTO nel territorio della Regione.
3. In ciascun ATTO è prevista e incoraggiata dalla Regione la realizzazione di una o più DMO prevista dall'articolo 7.



*Consiglio regionale della Campania*

4. L'articolazione del sistema turistico regionale su base territoriale, come prevista e disciplinata dalla presente legge, incoraggia il riconoscimento delle destinazioni turistiche e delle loro organizzazioni manageriali.

#### Art. 7

(Organizzazioni per la gestione delle denominazioni turistiche)

1. Sono definite organizzazioni per la gestione delle denominazioni turistiche (DMO) le forme associative non lucrative di soggetti pubblici e privati che operano, secondo una logica di partenariato, nell'ambito di una determinata destinazione turistica, per condividere l'offerta turistica locale a fini di efficienza, coesione e competitività.
2. Le DMO sono costituite su base territoriale. L'estensione e le caratteristiche di ciascuna DMO sono definite in relazione alla vocazione turistica della destinazione di riferimento, ai prodotti da valorizzare, ai luoghi di interesse culturale, enogastronomico e naturalistico, alla capacità ricettiva e alle potenzialità turistiche.
3. Le estensioni territoriali di riferimento delle DMO, ancorché non vincolanti ai fini della loro costituzione, sono rappresentate dagli ATTO previsti dall'articolo 6. All'interno di ciascun ATTO possono essere costituite una o più DMO.
4. È consentita l'aggregazione in forma diversa da quella prevista dagli ATTO, purché sia rispettato il requisito della contiguità territoriale e della riconoscibilità del territorio sotto il profilo dell'immagine turistica, da determinarsi attraverso la presenza di attrattori culturali, enogastronomici e naturalistici di valenza extraregionale. Nel caso delle isole, la DMO deve riferirsi almeno all'intero territorio isolano.
5. La disciplina di dettaglio delle DMO, ivi compresa la procedura per il loro riconoscimento, è contenuta in un apposito regolamento previsto dall'articolo 97.

#### Art. 8

(Agenzia Campania Turismo)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania "Campania Turismo", di seguito denominata "Agenzia", ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. L'Agenzia realizza le iniziative e le attività di interesse regionale in materia di comunicazione e promozione del turismo, con particolare riferimento allo sviluppo dell'ecoturismo, della



*Consiglio regionale della Campania*

valorizzazione della vocazione turistica delle aree interne, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione.

3. L'Agenzia cura e aggiorna la comunicazione dell'offerta turistica, anche attraverso campagne di comunicazione e produzione di contenuti editoriali, realizza e coordina i servizi di informazione e accoglienza turistica e attua le competenze connesse alla gestione dei beni regionali destinati alla fruizione pubblica.
4. L'Agenzia svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Campania.

#### Art. 9

(Organi e personale dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Collegio dei revisori dei conti;
  - c) il responsabile per i rapporti istituzionali.
2. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva la dotazione organica dell'Agenzia.

#### Art. 10

(Il Direttore generale dell'Agenzia)

1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo, ed è scelto tra dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione, ovvero tra esperti e professionisti, anche esterni all'amministrazione regionale, in possesso di specifica professionalità ed esperienza in materia.
2. Il Direttore generale ha un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio e percepisce il trattamento economico previsto nello Statuto dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale.
4. Il Direttore generale, in particolare:
  - a) predisporre lo Statuto dell'Agenzia e le successive modifiche, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
  - b) redige i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;



*Consiglio regionale della Campania*

- c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;
- d) adotta il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, che trasmette alla direzione generale competente in materia di turismo;
- e) trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione annuale delle attività dell'Agenzia;
- f) svolge le attività previste dallo Statuto e adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

#### Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante estrazione da un elenco i cui iscritti siano in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, abbiano la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE), e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e siano in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti locali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti.
2. I revisori restano in carica per tre anni e conservano la carica fino alla nomina del nuovo Collegio. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di una sola volta consecutiva.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a:
  - a) esprimere il parere sulle proposte del bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e del conto consuntivo dell'Agenzia;
  - b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
  - c) riferire alla Regione sulle gravi irregolarità di gestione;
  - d) verificare, con cadenza trimestrale, la situazione di cassa dell'Agenzia;
  - e) predisporre la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e previsionale;



*Consiglio regionale della Campania*

- f) svolgere ogni altro compito a esso attribuito dallo Statuto dell’Agenzia.
4. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.

#### Art. 12

(Responsabile per i rapporti istituzionali)

1. Il responsabile per i rapporti istituzionali dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è scelto tra esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione.
2. Il responsabile per i rapporti istituzionali dell’Agenzia cura i rapporti con le istituzioni locali e regionali, in particolare con il Consiglio regionale, mediante interlocuzioni periodiche.
3. L’incarico ha la durata di tre anni ed è a titolo gratuito.

### Capo III

Organismi e strumenti di informazione, coordinamento e supporto

#### Art. 13

(Tavolo istituzionale per le politiche turistiche)

1. Il Tavolo istituzionale delle politiche turistiche, di seguito denominato “Tavolo”, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Tavolo svolge attività di natura consultiva per gli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, sottoposti dall’assessore regionale delegato in materia di turismo.
3. Il tavolo si riunisce almeno una volta l’anno per esprimere parere in ordine all’atto triennale di indirizzo della Regione ed è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie del turismo, della cultura, dei rapporti con gli enti locali, dei trasporti, dell’ambiente e dell’agricoltura, dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di turismo o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuna DMO, da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante dei GAL, dal Presidente regionale dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (Unpli), dal Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e dal Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI).
4. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 14

(Servizi di informazione e accoglienza turistica e diritti del turista)

1. I Servizi di informazione e accoglienza turistica e diritti del turista (SIAT) svolgono le attività di informazione e di accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali:
  - a) le informazioni e la distribuzione di materiale promozionale;
  - b) le informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e sulla ristorazione;
  - c) le informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate;
  - d) la collaborazione alla raccolta e alla trasmissione dei dati richiesti dalle DMO, dagli enti pubblici territoriali e dalla Regione;
  - e) l'assistenza del turista per i servizi turistici locali.
2. Per assicurare i servizi previsti dal comma 1, la Regione promuove l'informatizzazione dei SIAT.
3. I SIAT sono organizzati e coordinati dall'Agenzia "Campania Turismo", con la collaborazione dei Comuni, delle associazioni pro loco, delle DMO e delle associazioni del settore turistico.
4. I servizi prestati dalle strutture SIAT sono a titolo gratuito per gli utenti e per le imprese.

#### Art. 15

(Carta dei servizi turistici)

1. La Regione predispone e aggiorna per le aree di competenza la carta dei servizi turistici regionali, contenente:
  - a) la presentazione dei siti turistici e degli attrattori culturali;
  - b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e del tempo libero;
  - c) la descrizione dei prodotti enogastronomici e artigianali tipici dell'area territoriale;
  - d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali, musicali, fieristiche e congressuali;
  - e) l'indicazione dei numeri telefonici utili.
2. La carta dei servizi turistici regionali definisce il livello essenziale dei servizi garantiti, le relative modalità e gli standard di qualità ed è redatta, in almeno quattro lingue, con la collaborazione dei



*Consiglio regionale della Campania*

SIAT, ove esistenti, e delle DMO. La carta è distribuita presso gli uffici SIAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio e turismo.

#### Art. 16

(Carta dei diritti del turista)

1. La Regione predispone e aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente le informazioni obbligatorie e che definisce e riconosce i diritti essenziali garantiti al turista come consumatore e fruitore di prodotti e di servizi del territorio.
2. La carta dei diritti del turista indica le modalità di esercizio e le corrispondenti tutele dei diritti ed è redatta in almeno quattro lingue.

#### Capo IV

Programmazione e promozione regionale

#### Art. 17

(Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo)

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, provvede all'approvazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, proposto dall'assessore regionale delegato in materia di turismo, sentito il Tavolo istituito ai sensi dell'articolo 13.
2. L'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo individua:
  - a) l'analisi del contesto nazionale e internazionale e i trend del settore;
  - b) lo stato di realizzazione delle politiche attivate dalla Regione negli anni precedenti e i risultati raggiunti;
  - c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento.

#### Art. 18

(Programma annuale della Regione per il turismo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e in coerenza con il bilancio regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di



*Consiglio regionale della Campania*

turismo, approva il programma annuale della Regione per il turismo, in coerenza con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 17.

2. Il programma annuale della Regione per il turismo comprende il piano delle attività dell'Agenzia e i programmi dei servizi e delle attività proposti dalle DMO.
3. Con la medesima delibera, la Giunta regionale stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano delle attività dell'Agenzia "Campania Turismo" e dei programmi annuali dei servizi e delle attività delle DMO.

### TITOLO III

#### Ricettività Turistica

##### Capo I

##### Strutture ricettive

##### Art. 19

(Attività ricettiva e strutture ricettive)

1. È attività ricettiva l'attività diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive.
2. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
  - a) alberghi o hotel;
  - b) residenze turistico alberghiere (residence);
  - c) villaggio-albergo;
  - d) motel;
  - e) alberghi diffusi;
  - f) condhotel.
4. Le strutture ricettive extra-alberghiere si distinguono in:
  - a) esercizi di affittacamere;
  - b) case e appartamenti vacanze;
  - c) case per ferie;
  - d) ostelli per la gioventù;
  - e) residenze di campagna (country house);
  - f) rifugi di montagna;



*Consiglio regionale della Campania*

- g) case religiose di ospitalità;
- h) bed and breakfast;
- i) residenze d'epoca;
- j) locazioni brevi;
- k) agriturismo, pescaturismo e ittiturismo;
- l) strutture ricettive all'aria aperta (villaggi turistici, campeggi e strutture ricettive marine).

#### Art. 20

##### (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere sono ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
2. Sono considerate strutture ricettive alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi o hotel propriamente detti e le residenze turistico alberghiere.
3. Sono alberghi o hotel le strutture ricettive aventi le caratteristiche previste dal comma 1 e che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi previsti dall'articolo 21 e quelli indicati dal regolamento previsto dall'articolo 97.
4. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni.
5. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti, maggiorati del dieci per cento, nonché servizi di primo intervento, assistenza meccanica per turisti motorizzati per via terra e per via mare, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
6. Sono villaggio-albergo le strutture che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
7. Sono residenze turistico-alberghiere o "residence" le strutture alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti indicati dal regolamento previsto dall'articolo 97.
8. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di



*Consiglio regionale della Campania*

loro omogenei. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche dei centri storici nei quali ne è consentita la realizzazione.

9. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. La Giunta regionale, con il regolamento previsto dall'articolo 97, stabilisce le condizioni di esercizio dei condhotel, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e all'articolo 43 *sexies* della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).

#### Art. 21

(Classificazione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella, sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili, indicati dal regolamento previsto dall'articolo 97.
2. Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.
3. L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
4. L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione al Comune competente per territorio da parte del titolare di una struttura ricettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento previsto dall'articolo 97. Il Comune procede ai sensi del comma 7 dell'articolo 49.



*Consiglio regionale della Campania*

### CAPO III

#### Strutture ricettive extra-alberghiere

##### Sezione I

Esercizi di affittacamere, case e appartamenti vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, residenze di campagna, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, residenze d'epoca

##### Art. 22

(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati e ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.
2. I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera, sono indicati dal regolamento previsto dall'articolo 97.
3. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto.

##### Art. 23

(Case e appartamenti per vacanze)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze garantiscono, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi indicati dal regolamento previsto dall'articolo 97.
3. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
  - a) in forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui al regolamento previsto dall'articolo 97;



*Consiglio regionale della Campania*

- b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa, e con la fornitura dei soli servizi di cui al regolamento previsto dall'articolo 97;
  - c) con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica, che intervengono, quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta. L'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
4. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative previste dal presente articolo.

#### Art. 24

(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
2. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità previste dal comma 1. Nelle case per ferie è, inoltre, consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare della struttura.
3. Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da enti pubblici e privati o da associazioni.
4. È consentita ai privati, in presenza della regolarità edilizia e urbanistica, la libera attività di studentato e albergo studentesco.
5. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.

#### Art. 25



*Consiglio regionale della Campania*

(Ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, gestiti da enti pubblici, enti morali e associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persone o di capitali, anche in convenzione con il comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari, in sintonia con la natura della struttura ricettiva.
2. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.

Art. 26

(Residenze di campagna - country house)

1. Le residenze di campagna o country-house sono strutture ricettive situate in campagna realizzate anche mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone rurali, quali ville padronali, casali o case coloniche, dotate di camere o unità abitative con cucina autonoma o angolo cottura ed eventualmente di servizio di ristorazione.
2. Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.

Art. 27

(Rifugi di montagna)

1. Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite e aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro e il pernottamento degli escursionisti.
2. I rifugi di montagna sono situati a quota superiore a mille metri. Eccezionalmente, in relazione a particolari difficoltà di accesso e contemporanea importanza turistica della località, possono essere situati ad altitudine non inferiore a seicento metri.
3. I rifugi di montagna devono avere i requisiti minimi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.
4. Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente dotato.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 28

(Case religiose di ospitalità)

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
2. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.

#### Art. 29

(Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione. Sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico.
3. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande solo alle persone alloggiate.

#### Art. 30

(Locazioni turistiche e locazioni brevi)

1. Sono locazioni turistiche i contratti di locazione di immobili a uso abitativo conclusi per finalità esclusivamente turistiche, aventi durata variabile ma comunque non superiore a un anno, nei quali non è consentita la fornitura di servizi aggiuntivi, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
  - a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;



*Consiglio regionale della Campania*

- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
2. I soggetti che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;
  - b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
  - c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
  - d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.
3. Le locazioni brevi, previste dall'articolo 4 del decreto legge 25 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono contratti di locazione di immobili a uso abitativo conclusi per finalità varie, anche eventualmente turistica, con durata non superiore a trenta giorni all'anno per ciascun singolo locatario. Tali contratti di locazione possono prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali e sono stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
4. La locazione per finalità turistica, anche se breve, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all'attività di più di tre unità immobiliari. In tali casi, essa è soggetta all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.
5. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.

#### Art. 31

##### (Classificazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive previste dalla presente Sezione sono classificate, ognuna per la propria denominazione, in un'unica categoria.



*Consiglio regionale della Campania*

## Sezione II Bed and Breakfast

### Art. 32

(Definizione e caratteristiche dei Bed and Breakfast)

1. Costituisce attività ricettiva di Bed and Breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare, utilizzando parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto. L'attività di Bed and Breakfast può essere svolta:
  - a) in forma non imprenditoriale, ossia con carattere non professionale e a integrazione del reddito familiare;
  - b) in forma imprenditoriale, ossia con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare.
2. L'attività prevista dal comma 1 assicura i seguenti servizi minimi:
  - a) un servizio bagno fino a due ospiti, anche coincidente con quello dell'abitazione. Oltre i due ospiti è richiesto un ulteriore servizio bagno;
  - b) requisiti dimensionali minimi per camera indicati nel regolamento previsto dall'articolo 97;
  - c) pulizia quotidiana dei locali;
  - d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
  - e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  - f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
3. I locali destinati all'attività di Bed and Breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
5. L'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i titolari dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 33

(Diffida, sospensione, interdizione e rinuncia all'attività di Bed and Breakfast)

1. L'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per l'esercizio dell'attività o per motivi di pubblica sicurezza.
2. Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività di Bed and Breakfast, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l'irrogazione dell'interdizione prevista dal comma 1.
3. Il titolare dell'attività di Bed and Breakfast che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
4. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività di Bed and Breakfast non può essere superiore a sei mesi. Decorso tale termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività.

#### Art. 34

(Classificazione dei Bed and Breakfast)

1. Gli esercizi dell'attività di Bed and Breakfast sono classificati in un'unica categoria.

#### Art. 35

(Marchio identificativo dell'attività di Bed and Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei Bed and Breakfast in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all'esterno delle unità abitative destinate all'esercizio di attività di Bed and Breakfast a spese degli interessati.

### Sezione III

Agriturismo - Pescaturismo - Ittiturismo

#### Art. 36

(Strutture ricettive agrituristiche)



*Consiglio regionale della Campania*

1. Le strutture ricettive agrituristiche, che esercitano attività ricettiva ai sensi della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo), sono assimilate alle strutture ricettive extra-alberghiere e alle stesse si applicano, per quanto compatibile e per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni previste per le strutture extra-alberghiere.
2. I requisiti strutturali, igienico-sanitari degli immobili e di sicurezza per l'ospitalità, requisiti delle camere e delle unità abitative, nonché i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono definiti dal regolamento previsto dall'articolo 97.

#### Art. 37

(Ricettività in pescaturismo e ittiturismo)

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, disciplinate dalla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura), sono assimilate alle attività di agriturismo e alle stesse si applicano, per quanto compatibili e per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di pesca marittima e dell'acquacoltura, le disposizioni previste per le strutture extra-alberghiere.

#### Sezione IV

Strutture ricettive all'aria aperta - Campeggi, villaggi e strutture ricettive marine

#### Art. 38

(Nozione di strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria, costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici e inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o mobili, o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio e villaggio sono inserite nei piani regolatori dei Comuni.

#### Art. 39

(Campeggi)



*Consiglio regionale della Campania*

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxicaravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.
2. I campeggi possono contenere piazzole con unità abitative stabili, nonché manufatti leggeri, strutture, allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati al soggiorno e al pernottamento di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.
4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi previsti dal presente articolo:
  - a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;
  - b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;
  - c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze rimovibili in ogni momento.

#### Art. 40

#### (Villaggi turistici)

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.
2. I villaggi turistici possono contenere piazzole libere da destinare, in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, a turisti provvisti di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxicaravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.
3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili, anche se collocati



*Consiglio regionale della Campania*

permanentemente entro il perimetro dei villaggi turistici previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi previsti dal presente articolo:
  - a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;
  - b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;
  - c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze rimovibili in ogni momento.
5. Le unità abitative stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a quindici metri quadrati e superiore a quaranta metri quadrati.
6. Assumono la denominazione di “villaggi alberghieri” i complessi ricettivi all'aria aperta in possesso dei requisiti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 97, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in area attrezzata al soggiorno e allo svago della clientela.

#### Art. 41

(Requisiti comuni alle strutture ricettive all'aria aperta)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta previsti dagli articoli 39 e 40:
  - a) sono completamente recintati;
  - b) sono articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta e il soggiorno dei turisti e in altre aree destinate ai servizi;
  - c) sono dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;
  - d) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar e altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti.
2. Il rapporto fra superficie coperta e persone ospitabili per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a 3,75 metri quadrati.
3. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a sessanta metri quadrati. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico e il numero delle piazzole non sia inferiore a cinquanta metri quadrati per piazzola. Gli allestimenti previsti dall'articolo 39 hanno un'area di insediamento non inferiore a 3.000 metri quadrati.



*Consiglio regionale della Campania*

4. Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola, la dimensione di questa è incrementata di dieci metri quadrati. La superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

#### Art. 42

(Procedure per l'identificazione di aree destinate ai campeggi e ai villaggi turistici)

1. I complessi ricettivi previsti dalla presente sezione sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici. Il loro allestimento è subordinato al rilascio della concessione e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.
2. L'individuazione delle aree destinate alle strutture ricettive all'aria aperta è effettuata in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri.

#### Art. 43

(Responsabilità della gestione e obblighi del titolare)

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare della struttura, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 92.
2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.
3. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno del complesso ricettivo, oltre a quanto previsto dall'articolo 49, i seguenti ulteriori elementi:
  - a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;
  - b) la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
  - c) i periodi di apertura e di chiusura.
4. I titolari delle strutture turistiche previste dalla presente sezione possono dare in gestione le attività commerciali all'interno della propria struttura.

#### Art. 44

(Periodi di apertura)



*Consiglio regionale della Campania*

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere a carattere annuale o stagionale.
2. I complessi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti e indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è comunicata agli enti competenti. Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo, l'attività si intende definitivamente cessata.
3. L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso:
  - a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;
  - b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.
4. Per motivate esigenze locali, il periodo di apertura può essere ampliato nel limite di 1/3, su richiesta delle strutture interessate.

#### Art. 45

(Sospensione o cessazione dell'attività)

1. Il Comune può disporre la sospensione e la cessazione dell'attività qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico e amministrativo tali da compromettere la funzionalità ai fini turistici.

#### Art. 46

(Altre strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa SCIA, complessi ricettivi all'aria aperta riservati a ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili:
  - a) devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella;
  - b) devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone;
  - c) devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, assume gli stessi obblighi previsti dalla presente sezione per il gestore.
2. Le attività previste dal presente articolo possono essere esercitate per un periodo non superiore a trenta giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo.



*Consiglio regionale della Campania*

3. Non sono soggetti alla SCIA:
  - a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;
  - b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole.
4. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali.
5. Le aziende agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici e della propria attività, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno nel limite massimo di dieci piazzole non sono soggette alla presentazione di SCIA. Tali attività sono previamente comunicate al Comune territorialmente competente e possono essere esercitate per un periodo massimo di trenta giorni. Oltre i limiti dimensionali e temporali suddetti, assumono la denominazione di agricampeggi e sono soggetti alla SCIA, nonché agli obblighi previsti per i campeggi di cui alla presente legge.

#### Art. 47

(Classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 e 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili indicati nel regolamento previsto dall'articolo 97.
2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili indicati nel regolamento previsto dall'articolo 97.
3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo camperistico itinerante rurale ed escursionisti.
4. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale e possono esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 48

(Strutture ricettive marine. Marina resort, albergo nautico diffuso e Boat and Breakfast)

1. All'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistico ricettive, denominate Marina Resort. Per Marina Resort si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento specificati nel regolamento previsto dall'articolo 97. In ogni caso tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori automatici esterni (DAE).
2. L'albergo nautico diffuso è la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale costiero, che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. L'attività è gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.
3. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore registra le presenze a bordo e le comunica in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica.
4. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. È effettuata la pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva.
5. Il Boat and Breakfast è una struttura ricettiva finalizzata a dare ospitalità a bordo di unità da diporto ormeggiate, offrendo pernottamento e prima colazione agli ospiti.
6. Le unità da diporto per l'attività di Boat and Breakfast sono utilizzate con finalità commerciali secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da



*Consiglio regionale della Campania*

diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172). Esse devono inoltre:

- a) essere regolarmente iscritte nei pubblici registri e conformi alle normative vigenti in materia di progettazione, costruzione e sicurezza;
- b) possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.

7. I titolari dell'attività di Boat and Breakfast sono tenuti a:

- a) provvedere all'iscrizione dell'attività nel registro delle imprese competente per territorio;
- b) trasmettere alle autorità competenti le generalità degli ospiti, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

8. L'attività di Boat and Breakfast è soggetta al regime fiscale previsto per le strutture ricettive, incluse le eventuali imposte locali sul soggiorno, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

9. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

#### Capo IV

#### Disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

#### Sezione I

#### Classificazione e esercizio delle attività

#### Art. 49

#### (Esercizio delle attività e procedure di classificazione)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentarsi al SUAP del comune competente per territorio, su modulo conforme alla modulistica predisposta di concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.
2. La SCIA per le strutture ricettive, a esclusione delle case e degli appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di



*Consiglio regionale della Campania*

manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

3. Le strutture ricettive di nuova istituzione, o quelle che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altre strutture ricettive già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle strutture cessate si applica quanto previsto dal codice civile in materia.
4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, procede alle verifiche e con proprio provvedimento accoglie o respinge la denominazione indicata dal titolare della struttura ricettiva. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
5. Il SUAP trasmette, in via telematica, alla struttura regionale competente la SCIA. L'avvio e l'esercizio dell'attività sono soggetti al rispetto della disciplina vigente in materia di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La SCIA attesta il rispetto della disciplina vigente e l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge per ogni singola tipologia di struttura ricettiva.
6. Il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta dichiara, contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, la classificazione spettante alla propria struttura, redatta su modulo conforme alla modulistica regionale per l'avvio dell'attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.
7. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine, il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
8. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione per l'esercizio dell'attività.
9. I titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere sono tenuti a esporre nella zona di ricevimento degli ospiti, nonché in ciascuna camera o unità abitativa, in modo perfettamente visibile al pubblico, una tabella, secondo il modello approvato dal competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi del pernottamento e dei servizi offerti praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.
10. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, mediante i sistemi informatici approvati dalla Regione i prezzi minimi e massimi del pernottamento e i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ai fini del censimento anagrafico delle strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, i Comuni trasmettono, mediante i sistemi informatici approvati dalla Regione, gli elenchi aggiornati al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno, delle



*Consiglio regionale della Campania*

strutture alberghiere ed extra-alberghiere in esercizio, unitamente ai dati riguardanti la denominazione e l'ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni, nonché i periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all'aria aperta i dati sono riferiti al numero delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili.

11. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare Comunicazione, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione di cui al Capo I del Titolo VIII della presente legge.
12. Le strutture ricettive espongono all'esterno e in maniera visibile il segno distintivo della classificazione assegnata.
13. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.
14. La Regione, in caso di inadempienza o in presenza di reclami e sentito il Comune competente, procede all'accertamento dei requisiti, rimettendo al Comune l'eventuale provvedimento di nuova classificazione.
15. La mancata presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva della dichiarazione prevista dal comma 6 comporta da parte del Comune la sospensione dell'attività fino all'accertamento della nuova classificazione.
16. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

#### Art. 50

(Codice Unico delle Strutture ricettive)

1. Il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, nonché delle locazioni turistiche e brevi, è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere anche tramite intermediari, ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.
2. Le strutture ricettive e le attività di locazione turistica e breve sono tenute inoltre a munirsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN), di cui all'articolo 13 *ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e a rispettare gli obblighi ivi previsti.



*Consiglio regionale della Campania*

3. I soggetti che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento euro a mille euro per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del CUSR da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal comma 3.

#### Art. 51

(Comunicazione dei dati statistici)

1. Le strutture ricettive e le locazioni brevi sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale", presente all'interno del sito web della Regione.

#### Sezione II

Vincolo di destinazione

#### Art. 52

(Vincolo di destinazione alle strutture ricettive-turistiche)

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, nonché a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione.
2. Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, i piani urbanistici comunali e le loro varianti possono prevedere destinazioni diverse da quella originaria di aree e di strutture turistiche e ricettive.
3. Il vincolo è esteso anche a quelle parti della struttura alberghiera che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa, in modo tale che l'eventuale diversa destinazione comprometterebbe in modo rilevante la struttura rimanente, impedendo o limitando l'attività esercitata e i relativi servizi.

#### Art. 53



*Consiglio regionale della Campania*

(Rimozione del vincolo di destinazione)

1. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ai fini della costruzione o ristrutturazione dell'immobile su cui grava il vincolo.
2. Per le strutture ricettive soggette a vincolo il Comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva, né adottare la variante al piano urbanistico comunale eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta Regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il parere delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale.

Capo V

Turismo itinerante e garden sharing

Art. 54

(Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)

1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta previste dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
  - a) sistema di camper service, uno per ogni cinquanta camper, munito di:
    - 1) area di scarico a pavimento, autopulente, senza griglie o canali di scolo;
    - 2) colonnina multifunzione per lo scarico reflui e il carico dell'acqua potabile. Il sistema può essere collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza di collegamento o autorizzazione, a una vasca a tenuta o imhoff o impianto interno di trattamento e depurazione realizzato, comunque in conformità alla normativa vigente;
  - b) erogatore di acqua potabile;
  - c) adeguato sistema di illuminazione;
  - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
  - e) toponomastica della città;
  - f) zona free wi-fi;



*Consiglio regionale della Campania*

- g) colonnine per la ricarica elettrica;
  - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area;
  - i) perimetrazione dell'area con installazione di strutture di recinzione per garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
  - j) mezzi idonei a garantire un corretto ombreggiamento;
  - k) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni e ai servizi accessori, con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilità;
  - l) stalli o piazzole per la sosta, con dimensione minima di 32 metri quadrati, al fine di permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo, delimitati da segnaletica a terra o cordoli o preferibilmente separati da aree verdi atte a permettere un maggiore dissolvimento del disturbo acustico e ad acquisire migliore luminosità, così da garantire una soglia di quiete e di privacy maggiore. Le piazzole sono realizzate in modo da assicurare al camper con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale di poter scendere e utilizzare comodamente i propri ausili.
3. La localizzazione delle aree attrezzate avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche e ai vincoli paesaggistici, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente. Le aree sono preferibilmente ubicate in zone dove non sono già presenti aree attrezzate, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari.
4. L'area di sosta è opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile ed è recintata e piantumata con siepi e alberature che occupano una superficie non inferiore al venti per cento.
5. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati con sistemi di controllo accessi tramite barriera e preferibilmente tramite app, o comunque attraverso sistemi informatizzati con apposita segnalazione stradale che indica l'area.
6. La sosta di autocaravan e caravan è permessa per un periodo non superiore a quarantotto ore. I limiti non trovano applicazione nelle aree interne ove non siano presenti attività di campeggio.
7. Le ulteriori caratteristiche tecniche richieste alle aree attrezzate sono definite, con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 97.

Art. 55

(Gestione delle aree attrezzate)



*Consiglio regionale della Campania*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono direttamente alla gestione delle aree di sosta installate su terreni di proprietà dell'Ente. Non è consentita la concessione, né l'utilizzo da parte di terzi di dette aree. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare alla sosta temporanea. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti, ovvero di nuova istituzione, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.
2. I Comuni, in caso di calamità ed emergenza, individuano le aree attrezzate di sosta come aree di accoglienza di protezione civile, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

#### Art. 56

#### (Garden sharing)

1. È consentito ai soggetti privati di mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o di allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, con offerta di servizi in modalità di garden sharing.
2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
3. L'attività di garden sharing è disciplinata dai regolamenti comunali ed è esercitata a condizione che:
  - a) sia presente almeno una unità abitativa privata autonoma, non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto e aree adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;
  - b) sia data ospitalità fino a un numero massimo di un equipaggio, per un numero massimo di cinque persone e per non più di sette notti consecutive;
  - c) sia dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.
4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici e igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing, sono definite dai regolamenti comunali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente nei Comuni ricadenti nelle aree selezionate per la Regione Campania quali aree interne dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).



*Consiglio regionale della Campania*

## Capo VI Cicloturismo

### Art. 57

(Programmazione regionale per lo sviluppo del cicloturismo)

1. In conformità alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica) e nell'ambito della pianificazione turistica regionale, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma prevede iniziative per:
  - a) realizzare e implementare una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
  - b) favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti, quali la previsione e l'installazione di ciclostazioni;
  - c) realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie;
  - d) promuovere la realizzazione di percorsi cicloturistici, in specie nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche e di antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari enogastronomici, prevedendo in tali percorsi attrezzature disponibili per la riparazione della bicicletta e mezzi a supporto di chi non è in grado o sceglie di non proseguire il percorso in bicicletta;
  - e) promuovere gli obiettivi previsti dalla Strategia europea della ciclabilità (Cycling Strategy) e sostenere il settore delle due ruote con politiche industriali e commerciali mirate.
2. Il programma è coordinato con il Piano regionale della mobilità ciclistica, istituito dall'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nonché con i piani finanziati con fondi strutturali europei e inerenti alla realizzazione di ciclovie.



*Consiglio regionale della Campania*

3. Il programma è elaborato di concerto con i comuni interessati, per valorizzare, all'interno dei tracciati, le ricchezze e le risorse culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio, oltre che per promuovere la diversificazione territoriale e le caratteristiche di ogni area. Le amministrazioni comunali possono stipulare tra loro intese al fine di istituire itinerari integrati.
4. È garantita un'adeguata informazione al turista attraverso le associazioni regionali di cicloturismo, di cui agli elenchi tenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).
5. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, acquisiscono pareri o osservazioni delle associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo, aventi competenza territoriale nei Comuni o ambiti territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività cicloturistiche. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni o dei pareri presentati, i soggetti di cui al primo periodo motivano il rifiuto.

#### Art. 58

##### (Operatori turistici specializzati)

1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico assicurando l'acquisizione di specifiche competenze e qualifica professionale nelle seguenti discipline:
  - a) accoglienza di persone singole o gruppi di persone durante il viaggio cicloturistico;
  - b) assistenza per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche;
  - c) coordinamento e supporto per l'attuazione del programma di viaggio, fornendo informazioni generali sul viaggio e sulle località visitate, al di fuori dell'ambito di competenza della guida turistica.
2. I programmi dei corsi previsti dal comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale, anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche dagli enti di formazione accreditati in Regione Campania, ai sensi della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).

#### TITOLO IV

##### Professioni Turistiche



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 59

(Attività professionali turistiche)

1. Le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo.
2. La professione di guida turistica è definita e disciplinata dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).
3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nell'esperienza del viaggio, fornendo le informazioni di interesse turistico funzionali al viaggio medesimo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
4. È guida alpina e vulcanologica chi, per professione, svolge attività di accompagnamento e insegnamento in escursioni in montagna o su vulcani, anche a salvaguardia della incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio. Può svolgere, inoltre, le attività previste dal comma 5.
5. È accompagnatore di media montagna chi, per professione, svolge attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani illustrando le caratteristiche dei luoghi, con l'esclusione dei vulcani, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

#### Art. 60

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si ottiene a seguito del superamento dell'esame previsto all'articolo 4 della legge n. 190/2023.
2. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di accompagnatore turistica, guida alpina e vulcanologica e accompagnatore di media montagna si ottiene, secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale, a seguito del superamento di apposito esame, diretto all'accertamento della capacità tecnica e professionale degli aspiranti. L'esame relativo a ciascuna professione è indetto dalla Giunta regionale ogni tre anni, ai sensi della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. I requisiti per la partecipazione all'esame, la procedura per il perseguimento dell'abilitazione, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione d'esame sono determinati con il regolamento previsto all'articolo 97 e in conformità alla normativa nazionale vigente. Ai soggetti abilitati è rilasciato un apposito tesserino comprovante il possesso dell'abilitazione.



*Consiglio regionale della Campania*

3. I distretti turistici, i parchi e ogni altro soggetto similare istituito con decreto ministeriale possono attivare piani di formazione pratica non formale e informale, anche retribuiti, per coloro che abbiano frequentato o frequentino i corsi riconosciuti nel repertorio regionale in materia turistica al fine di rafforzare il percorso di acquisizione delle specifiche competenze riconosciute o certificate, nonché promuovere la conoscenza del territorio, la cultura del turismo e il coinvolgimento giovanile. I piani sono approvati, laddove esistenti, dai rispettivi coordinamenti regionali e, in ogni caso, non possono costituire titolo ai fini dell'abilitazione o all'esercizio della professione, né essere espletati fuori del contesto territoriale di competenza, così come perimetrato nei decreti istitutivi.

#### Art. 61

(Elenchi delle attività professionali turistiche)

1. Sono istituiti presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo gli elenchi regionali delle attività professionali distinti per professione e sottoposti a revisione biennale, a eccezione della professione di guida turistica, il cui elenco nazionale è disciplinato dall'articolo 5 della legge n. 190/2023.

### TITOLO V

Agenzie di viaggio e turismo

#### Art. 62

(Definizione e requisiti delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate “agenzie di viaggio”, le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
2. Per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio è necessaria la presenza di:
  - a) un titolare, persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
  - b) un direttore tecnico;
  - c) una denominazione;
  - d) una sede con destinazione d'uso commerciale o di ufficio;
  - e) una polizza assicurativa.



*Consiglio regionale della Campania*

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line. Le agenzie di viaggio che svolgono l'attività esclusivamente on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo, a eccezione delle disposizioni relative alla destinazione d'uso dei locali, ferma restando l'impossibilità di operare in locali aperti al pubblico.
4. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher regalo, che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
5. L'elenco delle agenzie di viaggio e delle filiali è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Il Comune dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo e delle filiali.

#### Art. 63

(Attività accessorie delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive previste dall'articolo 62, anche le attività accessorie di seguito elencate:
  - a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei e altri tipi di trasporto;
  - b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
  - c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo, nonché di ristorazione;
  - d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
  - e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
  - f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
  - g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
  - h) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
  - i) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici, nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
  - j) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
  - k) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
  - l) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.



*Consiglio regionale della Campania*

2. Lo svolgimento delle attività accessorie è consentita soltanto se l'attività di agenzia di viaggio risulta prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.

#### Art. 64

(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio)

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione della SCIA. La SCIA è inviata al SUAP del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio. Il SUAP, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza.
2. Il titolare dell'agenzia è tenuto a presentare al SUAP del Comune territorialmente competente una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio, per la sostituzione del direttore tecnico, per il trasferimento della sede e per il cambio della titolarità. La presentazione della SCIA avviene nel termine massimo di quindici giorni dal verificarsi delle variazioni. La variazione della denominazione o della ragione sociale e la chiusura dell'agenzia è subordinata alla presentazione di comunicazione al SUAP territorialmente competente. Ciascuna modifica prevista dal presente comma è comunicata ai SUAP della Regione Campania dove insistono filiali dell'agenzia principale.
3. I Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo e trasmettono al SURAP, tempestivamente ed esclusivamente in modalità telematica, le SCIA e le comunicazioni agli stessi pervenute, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco previsto al comma 5 dell'articolo 62.
4. Il Comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
5. Le agenzie di viaggio e turismo espongono in modo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
6. La struttura amministrativa della regione competente in materia di turismo provvede a pubblicare sul sito web istituzionale della Regione i modelli delle segnalazioni certificate e delle comunicazioni previste dal presente articolo.

#### Art. 65



*Consiglio regionale della Campania*

(Filiali di agenzie di viaggio)

1. L'apertura e la chiusura di filiali di agenzie già legittimate ad operare è soggetta unicamente a comunicazione al SUAP del Comune dove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività, nonché al SUAP del Comune in cui ha sede l'agenzia principale.
2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate a operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

Art. 66

(Assicurazione delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi degli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 47 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.
3. Alla scadenza delle precedenti polizze o garanzie, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo, le agenzie di viaggio presentano al SUAP del Comune competente la documentazione probante l'adempimento di quanto richiesto dai commi 1 e 2.

Art. 67

(Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. Requisiti professionali, esami e riconoscimento)

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio è affidata a un direttore tecnico in possesso del titolo abilitante, ottenuto a seguito del superamento dell'esame previsto dal comma 2 o dell'equivalente esame previsto dalle altre regioni o province, oppure a seguito del riconoscimento del titolo ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).



*Consiglio regionale della Campania*

2. La Regione indice, con cadenza annuale, gli esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico. La Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, definisce con deliberazione:
  - a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione, in coerenza con le disposizioni nazionali;
  - b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
  - c) il contenuto delle prove d'esame e ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
  - d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame.
3. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento dell'apposito esame.

#### Art. 68

##### (Associazioni)

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e di associazioni, gruppi sociali, comunità ed enti concordatari, aventi finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, non è soggetta alle disposizioni del presente Titolo.
2. Gli organizzatori dei viaggi previsti dal presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.
3. Il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.
4. Gli enti locali e le scuole per l'organizzazione di viaggi si avvalgono esclusivamente di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
5. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative da loro organizzate.



*Consiglio regionale della Campania*

## TITOLO VI

### Valorizzazione delle diverse forme di turismo e diffusione delle eccellenze

#### Capo I

#### Forme di turismo

#### Art. 69

#### (Turismo responsabile e sostenibile)

1. La Regione promuove il turismo responsabile e sostenibile quale modello di sviluppo dell'offerta turistica orientato alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali, del patrimonio culturale e paesaggistico, all'uso consapevole delle risorse energetiche e idriche, alla crescita economica sostenibile e alla valorizzazione delle identità locali.
2. La Regione riconosce il ruolo centrale delle comunità ospitanti nella definizione e nello sviluppo dei modelli di fruizione turistica del territorio, favorendone la partecipazione nei processi di valorizzazione delle destinazioni e promuovendo forme di integrazione equilibrata tra residenti, visitatori e operatori turistici.
3. I visitatori e gli operatori turistici concorrono alla salvaguardia dell'integrità dei luoghi, del patrimonio naturale e culturale, della biodiversità, delle tradizioni locali e della qualità della vita delle comunità ospitanti, mediante comportamenti coerenti con i principi del turismo responsabile e sostenibile.
4. La Regione sostiene l'intermodalità quale strumento di mobilità sostenibile e di tutela dei territori di particolare valore archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, favorendo l'utilizzo integrato di diversi mezzi di trasporto e la connessione tra destinazioni turistiche, aree interne, aree costiere, borghi, siti culturali e luoghi di interesse naturalistico.
5. Ai fini del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità), la Regione valorizza l'adozione, da parte degli operatori turistici, di sistemi di ecogestione, qualità ambientale, rendicontazione e misurazione della sostenibilità, nonché le iniziative dirette al conseguimento di certificazioni di sostenibilità e responsabilità ambientale, economica e sociale nel settore turistico.



*Consiglio regionale della Campania*

## Art. 70

(Turismo sociale e accessibile)

1. La Regione Campania riconosce il turismo sociale quale strumento di inclusione, partecipazione e crescita culturale, idoneo a favorire l'accesso all'esperienza turistica da parte di persone e gruppi che incontrano ostacoli di natura economica, sociale, culturale, anagrafica, motoria, sensoriale, psichica, intellettuale o relazionale.
2. Rientrano nelle forme di turismo sociale le iniziative turistiche organizzate in modo occasionale e senza finalità lucrative da enti pubblici o privati che perseguono finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, ricreative o inclusive coerenti con il presente articolo, nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni turistiche e di tutela degli utenti.
3. La Regione, in coerenza con la legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e in attuazione dei principi previsti dall'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, promuove il turismo accessibile quale modalità di organizzazione dell'offerta turistica volta ad assicurare alle persone con disabilità e con esigenze specifiche la possibilità di fruire, in condizioni di uguaglianza e senza discriminazioni, del patrimonio turistico, culturale, ambientale e ricreativo regionale.
4. La fruizione dei servizi turistici, delle strutture ricettive, dei siti culturali, museali, naturalistici e delle altre destinazioni turistiche è assicurata alle persone con disabilità motorie, sensoriali, psichiche, intellettive e relazionali in condizioni di pari accesso rispetto agli altri utenti, senza oneri aggiuntivi connessi alla condizione di disabilità.
5. La Regione, nell'ambito dei propri atti di programmazione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove e sostiene iniziative finalizzate al miglioramento dell'accessibilità delle destinazioni turistiche, favorendo la collaborazione tra autonomie locali, enti pubblici, operatori turistici, enti del Terzo settore e associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
6. Per le finalità previste dal comma 5, la Regione può promuovere, anche mediante forme di sostegno finanziario, progetti diretti a:
  - a) incrementare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, attraverso servizi, percorsi e modelli di accoglienza accessibili;
  - b) realizzare, adeguare e qualificare infrastrutture, servizi e strumenti informativi idonei a garantire la piena fruibilità dell'offerta turistica;
  - c) favorire il coinvolgimento delle persone con disabilità nella progettazione, sperimentazione e valutazione dei modelli di accoglienza turistica inclusiva;



*Consiglio regionale della Campania*

- d) sviluppare soluzioni innovative, anche digitali, per migliorare l'accesso alle informazioni, ai servizi turistici, ai servizi di sicurezza e alle attività complementari di carattere culturale, ricreativo e ludico;
- e) promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori turistici e alle comunità locali, al fine di diffondere una cultura dell'accessibilità quale componente essenziale della qualità dell'offerta turistica;
- f) sostenere percorsi di acquisizione di competenze, tirocini, esperienze formative e sperimentazioni di inclusione lavorativa nel settore turistico, anche nell'ambito di partenariati pubblico-privati.

#### Art. 71

#### (Turismo rurale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di turismo e sviluppo locale, riconosce il turismo rurale quale forma di turismo sostenibile orientata alla valorizzazione delle aree rurali, dei borghi storici, del paesaggio agrario, delle produzioni tipiche, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità.
2. Il turismo rurale concorre alla diversificazione dell'offerta turistica regionale, al rafforzamento dell'attrattività delle aree interne, alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla promozione di modelli di fruizione del territorio fondati sul contatto con la natura, sulla qualità dell'accoglienza, sulla sostenibilità ambientale e sulla partecipazione delle comunità locali.
3. Per le finalità previste dal presente articolo, la Regione, nell'ambito dei propri atti di programmazione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove iniziative dirette a:
  - a) recuperare, salvaguardare e valorizzare borghi storici, insediamenti rurali, tradizioni locali, saperi artigianali, biodiversità e paesaggi agrari;
  - b) sostenere la qualificazione dell'offerta turistica nelle aree rurali, con particolare riferimento alla ricettività, ai servizi di accoglienza, agli itinerari territoriali e alle attività esperienziali;
  - c) favorire la conoscenza delle produzioni tipiche locali, delle filiere corte e delle pratiche agricole tradizionali, anche in raccordo con il turismo enogastronomico;
  - d) promuovere itinerari naturalistici, culturali, rurali ed enogastronomici, anche integrati con cammini, ciclovie, ippovie e percorsi di turismo lento;
  - e) valorizzare le attività all'aria aperta e le esperienze connesse al benessere psicofisico, nel rispetto dell'ambiente, della salute e dell'identità dei luoghi.
4. La Regione favorisce il coinvolgimento degli enti locali, dei GAL, delle imprese agricole e turistiche, delle associazioni pro loco, degli enti del Terzo settore e degli altri soggetti pubblici e



*Consiglio regionale della Campania*

privati interessati, al fine di promuovere progetti integrati di sviluppo turistico rurale coerenti con le vocazioni dei territori.

#### Art. 72

(Turismo pedonale e valorizzazione dei cammini campani)

1. La Regione, in coerenza con la legge 13 febbraio 2026, n. 24 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia), riconosce il turismo pedonale e i cammini di interesse regionale e locale quali strumenti di valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, storico, culturale, religioso, paesaggistico e identitario della Campania.
2. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione e la messa in rete dei cammini campani, favorendo forme di turismo lento, accessibile ed ecosostenibile, anche al fine di sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici, la valorizzazione dei borghi, delle aree interne e rurali, nonché il rafforzamento delle economie locali connesse all'accoglienza, ai servizi e alle produzioni del territorio.
3. Per le finalità previste dal presente articolo è istituito l'Atlante regionale dei cammini, di seguito denominato "Atlante regionale", nel quale sono inseriti i cammini di interesse regionale e locale oggetto di formale riconoscimento.
4. Le procedure per il riconoscimento dei cammini e per la tenuta e l'aggiornamento dell'Atlante regionale sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 97.

#### Art. 73

(Turismo equestre)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, riconosce il turismo equestre quale forma di turismo lento, sostenibile ed esperienziale, idonea a diversificare l'offerta turistica regionale, a valorizzare il paesaggio rurale e naturale e a promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori, con particolare riferimento alle aree interne, rurali e montane.
2. La Regione promuove la diffusione del turismo equestre attraverso iniziative volte alla valorizzazione degli itinerari territoriali, delle tradizioni locali, degli antichi mestieri e delle attività tipiche connesse al comparto equestre, favorendo altresì percorsi formativi, attività di aggiornamento professionale e progetti di turismo esperienziale.
3. Le iniziative previste dal presente articolo sono realizzate nel rispetto del benessere degli equidi e della normativa vigente in materia di tutela degli animali, assicurando che il loro impiego nelle



*Consiglio regionale della Campania*

attività turistiche, culturali e nelle manifestazioni locali avvenga in condizioni idonee e sia preservato da ogni forma di abuso o sfruttamento.

4. La Regione promuove la realizzazione della Rete delle Ippovie della Regione Campania mediante il recupero, la riapertura, la manutenzione e la valorizzazione di strade carrarecce, poderali o interpoderali, mulattiere, sentieri e altri percorsi idonei alla fruizione equestre, con priorità per quelli situati nelle aree naturali e nei parchi, nelle zone di interesse storico-culturale e archeologico, nei borghi rurali e montani e lungo gli itinerari enogastronomici.
5. Nell'ambito della Rete delle Ippovie della Regione Campania, la Regione favorisce la realizzazione di punti di sosta, di tappa, di ristoro e di servizi di supporto alla fruizione equestre, anche in raccordo con gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette, le imprese agricole e turistiche, le associazioni di settore e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è istituito il registro regionale della Rete delle Ippovie della Regione Campania, nel quale sono iscritte le ippovie in possesso dei requisiti e delle caratteristiche stabiliti dalle disposizioni regolamentari.
7. Le procedure per il riconoscimento delle ippovie e per la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 97.

#### Art. 74

(Turismo del mare)

1. La Regione riconosce il mare e le aree costiere quali risorse strategiche per lo sviluppo turistico, economico, sociale e ambientale della Campania, promuovendone la valorizzazione secondo criteri di sostenibilità, tutela degli ecosistemi marini e costieri, qualità dell'offerta e accessibilità della fruizione.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione sostiene lo sviluppo del turismo del mare, con particolare riferimento al turismo balneare e al turismo nautico, favorendo interventi e iniziative diretti a rafforzare l'attrattività del territorio costiero, la qualificazione dei servizi, la sicurezza, l'integrazione con le altre forme di offerta turistica e la destagionalizzazione dei flussi.
3. Il turismo balneare è promosso nel rispetto dei principi e della disciplina del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative della Regione Campania, al fine di assicurare una fruizione libera, ordinata, sostenibile e accessibile delle spiagge e del litorale campano. La Regione promuove inoltre il turismo nautico quale segmento dell'offerta turistica regionale connesso alla fruizione sostenibile del mare, della



*Consiglio regionale della Campania*

portualità turistica, delle strutture ricettive marine, degli itinerari costieri e dei servizi collegati alla navigazione da diporto, nel rispetto della normativa vigente.

4. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità, attraverso la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione, tra cui quelli finalizzati:
  - a) ad agevolare l'accesso alle aree demaniali mediante l'abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e comunicative presenti in prossimità delle aree individuate;
  - b) ad attrezzare le aree demaniali di appositi ausili speciali, come carrozzine o sedie da mare, da utilizzare per lo spostamento delle persone con disabilità in spiaggia e in acqua;
  - c) a dotare le aree demaniali di strutture amovibili, quali servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno o altro materiale eco-compatibile, docce esterne con maniglioni e supporti, lettini prendisole rialzati, pavimentazione tattile per il raggiungimento della battigia, passerelle e camminamenti per l'accesso in acqua;
  - d) a predisporre un'adeguata segnaletica e le indicazioni per le persone con disabilità sensoriale e intellettiva-relazionale.

#### Art. 75

(Turismo enogastronomico. Vetrina Campania)

1. La Regione valorizza e promuove il turismo enogastronomico, come fattore di inclusione e promozione sociale, riscoperta della cultura e dei sapori tradizionali di un determinato territorio, e settore strategico per lo sviluppo turistico.
2. La Regione favorisce la creazione di itinerari turistici enogastronomici, quali percorsi a vocazione turistica basati sulla valorizzazione delle tipicità agricole ed enogastronomiche di alta qualità.
3. La Regione attiva azioni di promozione e valorizzazione del turismo enogastronomico, con particolare riguardo al turismo basato sulla dieta mediterranea e a quello che si sviluppa in territori caratterizzati dall'offerta di degustazioni di prodotti tipici alimentari provenienti da filiera corta. In particolare, la Regione:
  - a) elabora nuovi modelli di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;



*Consiglio regionale della Campania*

- b) promuove la dieta mediterranea all'interno del sistema dei siti UNESCO e delle aree geografiche caratterizzate da produzioni tipiche con marchi riconosciuti, come strategia integrata e sinergica di valorizzazione dei patrimoni turistico-culturali materiali e immateriali dell'umanità;
  - c) definisce strategie innovative di tutela e gestione sostenibile dei paesaggi naturali, rurali e storici, che costituiscono la base ecologica e materiale delle culture e degli stili di vita associati alla dieta mediterranea.
4. Al fine di favorire la conoscenza e sostenere la diffusione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali locali, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, mette a disposizione delle associazioni e dei consorzi di imprenditori, che intendano pubblicizzare e commercializzare i loro prodotti, gli spazi espositivi presenti all'interno degli immobili rientranti nella propria disponibilità siti nelle immediate adiacenze dei principali attrattori turistici.

#### Art. 76

##### (Turismo religioso)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà religiosa, della normativa statale vigente e dell'autonomia degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti titolari dei beni e dei luoghi di culto, riconosce e promuove il turismo religioso quale forma di turismo culturale, spirituale, lento e identitario, volta alla valorizzazione dei luoghi, degli itinerari, delle tradizioni, delle manifestazioni e del patrimonio materiale e immateriale connessi alla storia religiosa delle comunità campane. In particolare, la Regione promuove iniziative finalizzate a:
- a) individuare, organizzare e promuovere itinerari turistico-religiosi di interesse regionale e locale, anche in connessione con i cammini, le vie di pellegrinaggio, i borghi storici, le aree interne, le aree rurali e i parchi naturali;
  - b) valorizzare santuari, abbazie, certose e altri luoghi della spiritualità, compresi quelli minori o meno inseriti nei circuiti turistici consolidati, quali poli di attrazione culturale, religiosa e territoriale;
  - c) favorire la conoscenza delle feste religiose, dei riti devozionali, delle tradizioni popolari e delle pratiche comunitarie di valore identitario, quale componente del patrimonio culturale immateriale regionale;
  - d) migliorare l'accoglienza, l'informazione e la fruibilità dei luoghi e degli itinerari religiosi, anche mediante strumenti digitali, sistemi di georeferenziazione, QR code, segnaletica coordinata, materiali informativi multilingue e servizi integrati di comunicazione;



*Consiglio regionale della Campania*

- e) promuovere forme di turismo lento, accessibile e sostenibile collegate ai pellegrinaggi, ai cammini spirituali e agli itinerari devozionali, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici.

**Art. 77**

**(Turismo delle radici)**

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione turistica e in coerenza con le finalità della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero), promuove e sostiene lo sviluppo di iniziative legate al turismo delle radici, al fine di stimolare la crescita dei flussi turistici costituiti dagli emigrati campani e dai loro discendenti, nonché di mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine.
2. Per consentire il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente articolo, la Regione prevede e favorisce azioni finalizzate alla:
  - a) individuazione di itinerari turistico-culturali tramite ricerche storiche, creazione di percorsi e iniziative divulgative e promozionali atte a valorizzare i luoghi della memoria e quelli di origine delle grandi migrazioni dei cittadini campani nel mondo, con le relative produzioni di eccellenza, da realizzare in collaborazione con enti locali, Università e Istituzioni AFAM, enti di ricerca e associazioni di categoria;
  - b) promozione degli itinerari mediante la partecipazione a fiere ed eventi di settore, anche in collaborazione con la Consulta regionale dell'emigrazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 2/1996 e con gli altri organismi di rappresentanza delle comunità italiane e campane all'estero, nonché attraverso l'organizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge;
  - c) promozione di campagne di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione delle comunità campane all'estero;
  - d) istituzione e valorizzazione di musei dell'emigrazione, in coerenza con la programmazione regionale in materia di musei e raccolte appartenenti agli enti locali o di interesse locale di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);
  - e) incentivazione dell'accesso gratuito ai musei di interesse regionale, definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/2005, ai cittadini campani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
  - f) organizzazione di attività di formazione destinate alle guide e agli operatori turistici, nonché di educational e press tour per giornalisti e operatori specializzati;



*Consiglio regionale della Campania*

- g) promozione di programmi formativi nel settore turistico destinati ai discendenti degli emigrati campani, finalizzati in modo particolare all'avvio di attività di promozione del turismo campano sui rispettivi territori, anche attraverso la concessione di contributi alle associazioni che operano in favore dei campani residenti all'estero iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2/1996.

#### Art. 78

(Turismo fieristico, degli eventi, MICE e wedding tourism)

1. La Regione riconosce il turismo fieristico e degli eventi quale segmento strategico dell'offerta turistica regionale, idoneo a promuovere il territorio, sostenere lo sviluppo economico delle comunità locali, favorire la destagionalizzazione dei flussi e rafforzare la competitività della Campania nel mercato turistico nazionale e internazionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove iniziative dirette a integrare gli eventi fieristici, congressuali, culturali, professionali e promozionali con l'offerta turistica del territorio, anche attraverso strategie di accoglienza territoriale, pacchetti turistici combinati, campagne di comunicazione mirate, attività di co-marketing e forme di collaborazione tra enti pubblici, operatori economici e soggetti organizzatori.
3. La Regione sostiene lo sviluppo del segmento Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE), quale ambito dell'offerta turistica connesso allo svolgimento di congressi, convegni, meeting, eventi aziendali, manifestazioni espositive e iniziative professionali, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione della domanda turistica, la valorizzazione di aree urbane e territoriali meno inserite nei circuiti tradizionali, il miglioramento delle infrastrutture e l'incremento della notorietà e dell'immagine della Campania.
4. La Regione, nell'ambito dei propri atti di programmazione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, può promuovere convenzioni, protocolli d'intesa e progetti integrati finalizzati a coordinare le azioni di promozione, accoglienza e comunicazione connesse al turismo fieristico, degli eventi e MICE, anche allo scopo di accrescere i flussi turistici verso il territorio regionale.
5. Nell'ambito del turismo degli eventi, la Regione promuove il wedding tourism, quale forma di turismo legata all'organizzazione di matrimoni, unioni civili, viaggi di nozze e altri eventi celebrativi, favorendo l'integrazione tra location, servizi ricettivi, ristorazione, produzioni locali, artigianato, patrimonio paesaggistico e offerta culturale del territorio.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 79

(Turismo della salute, termale e del benessere)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, riconosce il turismo della salute, il turismo termale e il turismo del benessere quali segmenti dell'offerta turistica regionale idonei a integrare la fruizione di prestazioni, trattamenti e servizi per la cura, la prevenzione, il recupero e il miglioramento del benessere psicofisico con la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.
2. Ai fini della presente legge, per "turismo della salute" si intende l'insieme dei flussi turistici motivati dall'accesso, nel territorio regionale, a prestazioni sanitarie, cure mediche, trattamenti specialistici, programmi di prevenzione, screening, riabilitazione o altri servizi connessi alla tutela della salute, nel rispetto della normativa vigente e dei livelli essenziali di assistenza.
3. Per "turismo termale" si intende l'insieme delle attività turistiche connesse alla fruizione delle acque termali, delle cure termali e degli altri mezzi naturali di cura, per finalità terapeutiche, riabilitative, preventive e di promozione della salute.
4. Per "turismo del benessere" si intende l'insieme delle esperienze turistiche finalizzate al mantenimento o al miglioramento del benessere fisico e mentale, anche attraverso attività di relax, prevenzione dello stress, remise en forme, adozione di stili di vita sani, cura della persona e trattamenti non aventi carattere strettamente terapeutico.
5. La Regione promuove progetti, azioni e interventi diretti allo sviluppo di un'offerta integrata nel settore del turismo della salute, termale e del benessere, favorendo la qualificazione dei servizi, la collaborazione tra operatori turistici, strutture sanitarie e termali, enti locali e altri soggetti interessati, nonché la diffusione di pacchetti turistici che combinino soggiorni per cure, trattamenti o percorsi di benessere con esperienze di conoscenza e fruizione del territorio.

#### Art. 80

(Turismo sportivo)

1. La Regione riconosce il turismo sportivo quale forma di turismo connessa alla pratica diretta di attività sportive, alla partecipazione a eventi, manifestazioni e competizioni sportive, nonché alla fruizione dello sport quale occasione di viaggio, conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale e identitario della Campania.
2. Il turismo sportivo concorre alla diversificazione dell'offerta turistica regionale, alla promozione di stili di vita sani, all'inclusione sociale, alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla



*Consiglio regionale della Campania*

valorizzazione delle tradizioni locali e popolari connesse alla pratica sportiva e alle manifestazioni territoriali.

3. Per le finalità previste dal presente articolo, la Regione promuove e sostiene, nell'ambito dei propri atti di programmazione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
  - a) la realizzazione e la promozione di itinerari turistico-sportivi, con priorità per quelli accessibili e fruibili anche da persone con disabilità;
  - b) l'organizzazione di eventi, manifestazioni e competizioni sportive, anche di rilevanza nazionale e internazionale, idonei a rafforzare l'attrattiva turistica dei territori;
  - c) lo sviluppo di iniziative sportive inclusive, volte a favorire la partecipazione di tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai giovani e ai soggetti in condizioni di fragilità;
  - d) l'integrazione tra attività sportive, percorsi naturalistici, itinerari culturali, borghi, aree interne, aree costiere e luoghi di interesse paesaggistico;
  - e) l'installazione e la diffusione di defibrillatori automatici esterni (DAE) nei luoghi pubblici e nelle aree destinate allo svolgimento di manifestazioni sportive, al fine di rafforzare la sicurezza dei partecipanti e dei fruitori.
4. La Regione favorisce il raccordo tra enti locali, associazioni e società sportive, operatori turistici, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di promuovere progetti integrati di turismo sportivo coerenti con le vocazioni dei territori.

#### Art. 81

(Sistema regionale degli eventi e delle manifestazioni a vocazione turistica)

1. La Regione riconosce gli eventi e le manifestazioni di carattere culturale, storico, religioso, musicale, teatrale, artistico, sportivo, enogastronomico, artigianale e identitario quali strumenti di valorizzazione delle destinazioni turistiche e di promozione integrata del territorio.
2. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il rafforzamento dell'attrattiva dei territori e la valorizzazione delle identità locali, la Regione promuove la costruzione di un sistema regionale degli eventi e delle manifestazioni a vocazione turistica fondato sulla programmazione coordinata, sulla cooperazione istituzionale, sulla collaborazione tra enti locali appartenenti ad ambiti territoriali omogenei e sulla messa in rete delle risorse culturali,



*Consiglio regionale della Campania*

ambientali, produttive e sociali delle comunità locali, quale strumento per lo sviluppo di destinazioni turistiche riconoscibili, competitive e fruibili durante l'intero arco dell'anno.

3. La Regione favorisce, in particolare:
  - a) la realizzazione di programmi e calendari coordinati di eventi di interesse turistico;
  - b) la collaborazione tra enti locali, DMO, operatori turistici, istituzioni culturali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati interessati, anche attraverso forme di programmazione condivisa degli eventi e delle manifestazioni;
  - c) la valorizzazione delle manifestazioni storiche e tradizionali, delle sagre, delle rievocazioni storiche e degli eventi identitari legati alle produzioni tipiche e alle tradizioni locali;
  - d) la creazione di itinerari ed esperienze integrate capaci di collegare eventi, attrattori culturali, patrimonio naturale, cammini, borghi, produzioni tipiche e altre risorse territoriali;
  - e) l'adozione di criteri di qualità, sostenibilità ambientale, accessibilità e innovazione organizzativa.
4. La Regione promuove attività di monitoraggio e valutazione degli effetti turistici, economici, sociali e culturali degli eventi e delle manifestazioni sostenuti, anche ai fini dell'orientamento delle politiche regionali di sviluppo turistico.
5. Per le finalità previste dal presente articolo, è istituito l'elenco regionale degli eventi e delle manifestazioni a vocazione turistica, anche in formato digitale, quale strumento di ricognizione, promozione e comunicazione integrata delle iniziative che contribuiscono alla valorizzazione delle destinazioni turistiche campane. Agli eventi e alle manifestazioni inseriti nel Catalogo regionale è attribuito un apposito logo identificativo, quale strumento di riconoscibilità, qualificazione e promozione coordinata dell'offerta turistica regionale.
6. Le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale, i criteri per l'inserimento degli eventi e delle manifestazioni nello stesso, nonché le modalità di attribuzione, utilizzo e revoca del logo sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 97.
7. Le iniziative previste dal presente articolo sono attuate nell'ambito degli atti di programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## Capo II

### Osservatori regionali

#### Art. 82

(Osservatorio delle identità territoriali, della sostenibilità, della blue economy e delle eccellenze campane)



*Consiglio regionale della Campania*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio delle identità territoriali, della sostenibilità, della blue economy e delle eccellenze campane.
2. L'Osservatorio ha compiti di studio, monitoraggio e analisi delle politiche regionali correlate alla valorizzazione delle identità territoriali e delle eccellenze campane, alla promozione della sostenibilità e allo sviluppo della blue economy, anche al fine di formulare proposte per la loro implementazione.
3. L'Osservatorio è composto da:
  - a) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
  - b) i Presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia di turismo e agricoltura;
  - c) il Presidente della consulta permanente per la funzione sociale del mediterraneo e delle altre acque navigabili, istituita dall'articolo 5 della legge regionale 20 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania);
  - d) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
  - e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'UNPLI;
  - f) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle CCIAA della Campania;
  - g) un rappresentante designato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
  - h) un rappresentante del distretto del mare campano, istituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021);
  - i) un rappresentante designato dall'Ordine dei giornalisti della Campania.
4. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
5. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.

#### Art. 83

(Osservatorio sul turismo enogastronomico)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul turismo enogastronomico con i prodotti della dieta mediterranea, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della



*Consiglio regionale della Campania*

Regione in materia di promozione e valorizzazione turistica delle risorse enogastronomiche del territorio.

2. L'Osservatorio, istituito presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA), ha un centro operativo presso la struttura amministrativa dell'Ente, nell'ambito del quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, tutela e valorizzazione dei prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione.
3. L'Osservatorio, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore delegato in materia di turismo o da un suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da otto componenti, di cui due designati dal Presidente del PNCVDA, quattro dall'assessore delegato in materia di turismo e due dal Presidente del Consiglio regionale, appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico e aventi alto profilo professionale e comprovate competenze.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti.
5. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate, nonché degli istituti universitari e degli Enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.
6. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti.

## TITOLO VII

### Interventi di sostegno

#### Art. 84

#### (Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche le strutture che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di



*Consiglio regionale della Campania*

infrastrutture ed esercizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale. Tali soggetti, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale, sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese, ove previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle imprese sono estesi contributi, agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali e artigianali.

#### Art. 85

(Forme di contribuzione)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del programma annuale della Regione per il turismo, adotta misure di sostegno e di contribuzione dirette alle imprese, alle reti d'impresa o ad altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente legge, compresi gli enti locali, le forme di aggregazione e partenariato pubblico e privato.
3. Le forme di contribuzione e di agevolazione per i beneficiari previsti dalla presente legge possono consistere in:
  - a) contributi in conto capitale;
  - b) contributi in conto interessi;
  - c) contributi in conto corrente;
  - d) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
  - e) agevolazioni per l'accesso al credito;
  - f) agevolazioni fiscali.

#### Art. 86

(Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)

1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi per iniziative riguardanti:
  - a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese previste dall'articolo 84, comprese le strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;



*Consiglio regionale della Campania*

- b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento e valorizzazione di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio, compresi beni di elevato valore storico e artistico, anche contemporaneo.
- 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene, purché ne abbiano la disponibilità, i Comuni, i consorzi, le unioni di Comuni, le province, la Città metropolitana di Napoli, le Comunità montane, gli enti e le associazioni, le fondazioni senza fini di lucro e le società con partecipazione di capitale pubblico.
- 3. La Giunta regionale, per le iniziative previste dal comma 1, può concedere forme di contribuzione e di agevolazione previste al comma 3 dell'articolo 85.

#### Art. 87

(Interventi per il turismo accessibile, il turismo sostenibile, l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese)

- 1. La Giunta regionale disciplina, con regolamento previsto dall'articolo 97, le forme di contribuzione e di agevolazione previste all'articolo 85, per favorire:
  - a) l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accrescimento della fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;
  - b) uno sviluppo del Sistema Turismo Campania che sia in grado di rispettare la sostenibilità ambientale del territorio,
  - c) l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese operanti nel settore del turismo.

#### Art. 88

(Interventi per la formazione professionale)

- 1. La Giunta regionale sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione delle risorse professionali e la formazione continua del personale operante in ambito turistico.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione promuove interventi di sistema tra le imprese e accordi con enti locali, associazioni di categoria, CCIAA, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.



*Consiglio regionale della Campania*

## TITOLO VIII

### Sanzioni

#### Art. 89

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le strutture ricettive alberghiere)

1. Ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme previste per le strutture ricettive alberghiere è esercitata dai Comuni e dalla Regione.
2. Chiunque eserciti l'attività di ospitalità in una delle strutture ricettive alberghiere senza aver presentato regolare SCIA, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
3. Il titolare della struttura ricettiva, il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione dell'attività fino a quando il titolare della struttura ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.
4. Il titolare, il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o un'insegna diversa da quelle segnalate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella). In relazione a tali inadempienze il Comune può disporre la sospensione dell'attività da dieci a sessanta giorni.
5. L'omessa esposizione di tabelle indicanti i prezzi praticati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 300,00 euro a 900,00 euro. La sanzione è applicata a ogni singola violazione accertata.
6. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro. La sanzione è applicata a ogni singola violazione accertata.
7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 euro a 900,00 euro.



*Consiglio regionale della Campania*

8. Le sanzioni sono riscosse dal Comune territorialmente competente e le somme introitate sono destinate alla copertura delle funzioni conferite ai Comuni.

#### Art. 90

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le strutture ricettive extra-alberghiere)

1. Chiunque fa funzionare senza aver presentato regolare SCIA una delle strutture ricettive disciplinate dalla Sezione I del Capo III del Titolo III della presente legge, fatta eccezione per le locazioni turistiche previste dall'articolo 30, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
2. L'omessa esposizione delle tabelle indicanti i prezzi praticati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 300,00 euro a 900,00 euro. La sanzione è applicata a ogni singola violazione accertata.
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro. La sanzione è applicata a ogni singola violazione accertata.
4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 euro a 900,00 euro.
5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la sanzione amministrativa della somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro. La sanzione è applicata a ogni singola violazione accertata.
6. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di 100,00 euro.
7. Il titolare, il quale attribuisca alla propria struttura ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature o servizi o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro, sempreché il fatto non costituisca reato.
8. In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai commi precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell'attività per un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi.
9. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti sono effettuate secondo le procedure stabilite dalle leggi regionali vigenti.
10. Le sanzioni sono riscosse dal Comune territorialmente competente e le somme introitate sono destinate alla copertura delle funzioni conferite ai Comuni.



*Consiglio regionale della Campania*

#### Art. 91

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le locazioni turistiche e le locazioni brevi)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal comma 2 dell'articolo 30 comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

#### Art. 92

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per i Bed and Breakfast)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste per i Bed and Breakfast sono esercitate dal Comune.
2. Chiunque esercita l'attività di Bed and Breakfast senza aver presentato regolare SCIA, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 1.550,00 euro a 4.130,00 euro.
3. L'omessa esposizione della tabella indicante i prezzi praticati, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 155,00 euro a 365,00 euro.
4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 258,00 euro a 1.033,00 euro.
5. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 258,00 euro a 1.033,00 euro.
6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 euro a 900,00 euro.
7. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
8. Le sanzioni sono riscosse dal Comune territorialmente competente e le somme introitate sono destinate alla copertura delle funzioni conferite ai Comuni.

#### Art. 93

(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme previste per le strutture ricettive all'aria aperta sono esercitati dai Comuni.



*Consiglio regionale della Campania*

2. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa SCIA comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore o di chi comunque risulta responsabile della gestione, da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro e la immediata chiusura del complesso.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come indicato nella SCIA, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la cessazione dell'attività.
4. Ai titolari delle attività che non forniscono le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consentono gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. In caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'attività fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.
5. Il titolare della struttura che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.
6. Al titolare dell'attività che non espone al pubblico la tabella indicante le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 500,00 euro. Il titolare della struttura, che applica tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. In caso di recidiva, può farsi luogo alla cessazione dell'attività.
7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 euro a 900,00 euro.
8. Il titolare della struttura che consente il soggiorno a un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da 300,00 euro a 900,00 euro. In caso di recidiva può essere disposta la cessazione dell'attività.
9. Chiunque esercita campeggio mobile organizzato senza titolo abilitativo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 258,23 euro a 516,46 euro.
10. Le sanzioni sono riscosse dal Comune territorialmente competente e le somme introitate sono destinate alla copertura delle funzioni conferite ai Comuni.

Art. 94

(Sanzioni per il mancato rispetto delle norme sul vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche)



*Consiglio regionale della Campania*

1. In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del procedimento previsto dall'articolo 53, salva ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi e ogni altra agevolazione eventualmente percepita e adeguatamente rivalutata, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1549,37 euro per metro quadrato e, comunque, per un importo non inferiore a 103.291,38 euro.

#### Art. 95

(Vigilanza e sanzioni in materia di professioni turistiche)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla professione di guida turistica spettano ai Comuni ai sensi del comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 190/2023.
2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali turistiche previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 59 spettano alla Giunta regionale, che le esercita anche tramite i Comuni.
3. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. L'esercizio delle professioni turistiche previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 59 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro. L'esercizio dietro compenso di attività estranee alle professioni di accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
5. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
6. Le imprese turistiche che si avvalgono delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 59 sono soggette alla sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
7. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).



Consiglio regionale della Campania

Art. 96

(Vigilanza e sanzioni in materia di agenzie di viaggi e turismo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme previste in materia di agenzia di viaggi e turismo sono esercitati dai Comuni.
2. Il Comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dai commi 3 e seguenti, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività:
  - a) in caso di variazione o perdita di anche uno solo dei requisiti necessari previsti dal comma 2 dell'articolo 62, e di mancata comunicazione al SUAP entro i trenta giorni successivi alle variazioni intervenute;
  - b) nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5.
3. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da 4.000,00 euro a 20.000,00 euro:
  - a) chiunque intraprende l'attività di agenzia di viaggio in assenza del titolo abilitativo;
  - b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare le polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie previste all'articolo 66.
4. In caso di reiterazione, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 51-*septies* del d.lgs. n. 79/2011.
5. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 8.000,00 euro:
  - a) il titolare dell'agenzia che non presenti al Comune competente le SCIA previste dal comma 2 dell'articolo 64, entro il termine massimo di quindici giorni dal verificarsi delle variazioni intervenute;
  - b) il titolare dell'agenzia che fa uso di una denominazione uguale a quella di altra agenzia operante sul suolo nazionale o utilizzi nome di Comuni, Province e Regioni italiane;
  - c) il titolare di un'agenzia che opera esclusivamente on-line che riceve pubblico ed effettua vendita diretta.
6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro il titolare dell'agenzia che:
  - a) usa una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA;
  - b) non comunica la chiusura dell'agenzia e la variazione della denominazione o della ragione sociale al Comune dove insiste l'agenzia principale e ai Comuni dove sono presenti filiali;
  - c) non comunica al Comune il rinnovo dell'assicurazione prevista all'articolo 66 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza;
  - d) non rispetta il principio di prevalenza previsto dal comma 2 dell'articolo 64;
  - e) non comunica le variazioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 64 ai Comuni ove insistono filiali dell'agenzia di viaggio;
  - f) non espone in modo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.



*Consiglio regionale della Campania*

7. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro le associazioni previste dall'articolo 68 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal Titolo V o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa.
8. Le sanzioni sono riscosse dal Comune territorialmente competente e le somme introitate sono destinate alla copertura delle funzioni conferite ai Comuni.
9. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 11.

## TITOLO IX

### Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

#### Art. 97

##### (Regolamento di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti la Regione stabilisce:
  - a) la disciplina delle DMO;
  - b) i requisiti delle strutture ricettive e quelli delle loro dipendenze, i criteri per la loro classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive;
  - c) i requisiti per la partecipazione all'esame, la procedura per il perseguimento dell'abilitazione, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione d'esame per le professioni turistiche previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 59;
  - d) le forme di contribuzione e di agevolazione previste dal Titolo VII della presente legge;
  - e) le procedure per il riconoscimento dei cammini di interesse regionale e locale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Atlante regionale di cui all'articolo 72;
  - f) le procedure per il riconoscimento delle ippovie campane, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del registro regionale della Rete delle Ippovie della Regione Campania di cui all'articolo 73;
  - g) le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale degli eventi e delle manifestazioni a vocazione turistica, i criteri per l'inserimento nello stesso, nonché le modalità di attribuzione, utilizzo e revoca del logo di cui all'articolo 81.



*Consiglio regionale della Campania*

Art. 98

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 97 si applicano nelle parti compatibili con le disposizioni della presente legge:
  - a) gli allegati alla legge regionale 15 marzo 1984 n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta);
  - b) il regolamento 13 maggio 2013, n. 4 (Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17. Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
  - c) la deliberazione di Giunta Regionale n. 184/2015 (Criteri e requisiti specifici per l'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della L.R. n.16 del 2014);
  - d) la deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 6 marzo 2019 (Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 - Approvazione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive Marina Resort);
  - e) gli allegati alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
  - f) gli allegati alla legge regionale 26 marzo 1993 n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta);
  - g) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 28 dicembre 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 - Disciplina per l'attività di agriturismo);
  - h) il regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2 (Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 - Organizzazione del sistema turistico in Campania);
  - i) la deliberazione della Giunta regionale n. 688 del 13 dicembre 2022 (Disposizioni in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini - Istituzione dell'Atlante dei Cammini regionali. Approvazione Linee Guida);
  - j) la deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 27 dicembre 2024 (Approvazione Linee Guida per il riconoscimento delle Destination Management Organization - D.M.O. - Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni Turistiche della Regione Campania).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 97 ai fini della classificazione gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) almeno sette camere destinate alla ricettività;
  - b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
  - c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
  - d) un locale a uso comune.



*Consiglio regionale della Campania*

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 97, i requisiti dimensionali minimi delle camere dei Bed and Breakfast sono definiti dal Decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione).

#### Art. 99

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:
  - a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
  - b) le risorse statali;
  - c) le risorse regionali;
  - d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. Per le annualità 2026, 2027 e 2028, la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse appostate nella Missione 7, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione 2026-2028, per un importo pari a 5.500.000,00 euro per singola annualità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, pari a 100.000,00 euro per l'annualità 2026, si provvede a valere sulle risorse appostate nella Missione 1, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione 2026-2028.

#### Art. 100

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) la legge regionale 15 marzo 1984 n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta);
  - b) la legge regionale 28 agosto 1984 n. 40 (Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari);
  - c) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984, concernente "Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari");



*Consiglio regionale della Campania*

- d) la legge regionale 4 maggio 1987, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni, concernente “Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari”);
- e) la legge regionale 3 aprile 1987 n. 23 (Utilizzazione e adeguamento delle procedure e delle provvidenze della L.R. 28 agosto 1984, n. 40, ai fini del sostegno al ripristino delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali);
- f) la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche);
- g) la legge regionale 25 marzo 1988 n. 6 (Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 15 marzo 1984, n. 15, concernente “Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta”);
- h) la legge regionale 1 agosto 1989 n. 7 (Proroga del termine di cui all’art. 1 L.R. 25 marzo 1988, n. 6, avente ad oggetto “proroga dei termini di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 15 marzo 1984, n. 15 concernente la nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta”);
- i) la legge regionale 7 aprile 1990 n. 14 (Proroga del termine di cui all’art. 1 della L.R. 1° agosto 1989, n. 7, avente ad oggetto “Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 15 marzo 1984, n. 15, concernente la nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta”);
- j) la legge regionale 26 marzo 1993 n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta);
- k) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 13 (Assistenza finanziaria della Regione Campania ai consorzi ed alle Società consortili operanti nel settore del turismo);
- l) la legge regionale 15 marzo 1996, n. 6 (Interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 28 agosto 1984 n. 40 concernente le provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari);
- m) la legge regionale 28 novembre 2000 n. 16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche);
- n) la legge regionale 10 maggio 2001 n. 5 (Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast);
- o) la legge regionale 24 novembre 2001 n. 17 (Disciplina delle strutture extralberghiere);
- p) il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006);
- q) il comma 46 dell’articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007);



*Consiglio regionale della Campania*

- r) gli articoli 41, commi 11 e 12, e 74 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008);
- s) i commi 127, 128 e 129 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011);
- t) il comma 21 dell'articolo 52 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012);
- u) l'articolo 3 ter della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea);
- v) i commi 131, 165 e 166 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013);
- w) i commi da 49 a 69 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2014 n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014);
- x) la legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (Organizzazione del Sistema turistico in Campania), a eccezione dell'articolo 22, che resta in vigore fino al completamento delle procedure di scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- y) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 2016 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016);
- z) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);
- aa) gli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0);
- bb) il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale);
- cc) gli articoli 13, 14, 15 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2019 n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni);



*Consiglio regionale della Campania*

- dd) i commi 57, 58 e 66 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020);
  - ee) la legge regionale 15 luglio 2020, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione);
  - ff) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021);
  - gg) l'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022);
  - hh) l'articolo 56 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023);
  - ii) gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11 (Disposizioni urgenti di adeguamento normativo);
  - jj) la legge regionale 5 luglio 2023, n. 14 (Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan);
  - kk) l'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2024, n. 13 (Disposizioni di adeguamento normativo);
  - ll) gli articoli 44 e 55 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025);
  - mm) la legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (Interventi a favore del cicloturismo in Campania);
  - nn) la legge regionale 22 luglio 2025, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 - Interventi a favore del cicloturismo in Campania);
  - oo) l'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione).
2. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 101  
(Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.